

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 15/09/2014

n. 19382

Classificazioni: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Figli (provvedimenti relativi ai) - - assegno di mantenimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore	- Presidente	-
Dott. BERNABAI Renato	- Consigliere	-
Dott. DOGLIOTTI Massimo	- rel. Consigliere	-
Dott. CRISTIANO Magda	- Consigliere	-
Dott. SCALDAFERRI Andrea	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19691/2012 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell'avvocato LAMPIASI
ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVALAGGIO Catia,
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. CABURAZZI
Maria, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1184/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del
26.9.2011, depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Annalisa Zanin (per delega avv.
Catia Salvataggio) che ha chiesto la trattazione del ricorso in
pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio tra C.L. e R. S., la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 23/05/2012 confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, del 22/03/2011 che aveva affidato il figlio minore al padre, con contributo a carico della madre di Euro 200,00 mensili, posto a carico del marito assegno divorziale, determinato in Euro 250,00, in favore della moglie, e un contributo di mantenimento all'altro figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, convivente con la madre, in misura di Euro 500,00 mensili.

Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva.

Resiste con controricorso la moglie.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (

Cass. n. 2156 del 2010).

Esamina il giudice a quo la condizione economica delle parti:

evidenziala un lato, a favore del marito, la disponibilità esclusiva di una azienda floro-vivaistica, costituita da dieci serre, una superficie coperta di 2200 mq. E dal negozio espositivo e di rivendita, come dalle risultanze della CTU, dall'altro, un reddito da lavoro della moglie di Euro 13.614,00 annui nel 2010 nonché la disponibilità di un piccolo appartamento di proprietà; sussiste dunque un divario notevolissimo. La sentenza considera altresì il personale contribuito dato dalla moglie all'allevamento dei figli, e in particolare l'accudimento del primogenito, portatore di un handicap senso-motorio che ancor oggi ne limita la possibilità di autonomia (come da consulenza espletata). Le affermazioni del ricorrente circa la reiezione della domanda di invalidità del figlio maggiorenne appaiono del tutto apodittiche, così come la circostanza che egli goda attualmente di una borsa di studio.

Quanto alla decorrenza dell'assegno per il figlio dalla domanda, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il carattere alimentare (o di mantenimento) dell'assegno, comporta la retroattività al momento della domanda, ai sensi dell'art. 445 c.c.. Tuttavia, contemperando le diverse esigenze, il giudice a quo ha limitato la determinazione di tale assegno a far data dall'anno successivo a quello della proposizione della relativa domanda, proposta in data 3/7/2009.

Va precisato che la memoria del ricorrente nulla aggiunge rispetto alle argomentazioni e valutazioni contenute nel ricorso. Il relatore aveva ritenuto non l'inammissibilità, ma la manifesta infondatezza del ricorso, valutazione che questo Collegio fa propria, sulla base di quanto sopra osservatoci ricorrente lamenta l'esistenza di una convivenza more uxorio della moglie, ma nulla dice su come, quando e se la questione sia stata previamente dedotta in giudizio.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettaria al 15% e accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014

Note

Utente: LUCA MAGNI

www.iusexplorer.it - 13.12.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156